

**CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI LINAROLO, VALLE SALIMBENE, FILIGHERA E
TORRE DE' NEGRI.**

Oggetto: Attribuzione di funzioni di Responsabile e di titolare di posizione organizzativa servizio convenzionato di polizia locale tra i Comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Filighera e Torre de' Negri.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA CONVENZIONE

TENUTO conto della convenzione in essere per il servizio di polizia locale dall'anno 2016;

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, nei comuni privi di personale di

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTO l'art.13 – Area delle posizioni organizzative – del CCNL 21.05.2018 che prevede:

elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) omissis

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

VISTO l'art.14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 02/05/2019 con cui sono state istituite le seguenti posizioni organizzative, confermando la precedente struttura organizzativa dell'ente, come segue:

- per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018;

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n 43 del 02/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21maggio 2018);

ANALIZZATI i curricula dei dipendenti aventi i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente : la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite al fine di individuare i dipendenti ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi di responsabile di settore;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di cognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., "senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa".

VISTO l'art. 53 c. 23 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e s.m.i., che prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari e organizzative anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 29/1993 e dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000,attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Dato Atto che per quanto concerne l'area di Polizia Locale è in atto dal 2016 una convenzione di vigilanza che dispone che la responsabilità ha durata di un anno e viene individuata attraverso la conferenza dei Sindaci con decreto del Presidente;

VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d), del t.u.e.l., che prevede che il Segretario Comunale eserciti altre specifiche funzioni conferitegli dal Sindaco, fra cui la responsabilità di area;

RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare i responsabili di area e il loro sostituto nei casi di assenza;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

DECETA

- 1) di nominare quale responsabile di settore della Polizia Locale titolare di posizioni organizzative dal 01.05.2020 al 30.04.2021, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, l'assistente di p.l. Malinvernii Ivan;

- 2) di stabilire le indennità di posizione determinate dalla pesatura effettuata in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicate in premessa come di seguito:

Settore Polizia Locale € 6000,00 dal 01.05.2020 al 30.04.2021;

dando atto che le succitate indennità di posizione e la conseguente indennità di risultato determinate come previsto dal nuovo CCNL "Comparto funzioni locali", 2016/2018, possono essere revocate nei casi previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa

- 3) di dare atto che l'indennità di risultato è pari a quanto previsto nella sopra citata deliberazione
- 4) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.

Il PRESIDENTE DELLA CONVENZIONE

Daniela Velea Maria GATTI COMINI

